

REGOLAMENTO (CEE) N. 4138/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1536/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1259/82⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A I, 10.05 A, e 12.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1536/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede, nelle sottovoci riprese all'articolo 1 del presente regolamento, le patate, i cereali e i semi e frutti oleosi indicati in

corrispondenza di ciascuna di esse; che l'ammissione in quelle sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie disposizioni che stabiliscano tali condizioni;

considerando che il Consiglio ha adottato: la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE⁽⁹⁾; la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE⁽¹¹⁾, e che concerne inoltre le sementi di granturco dolce; la direttiva 69/208/CEE, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE;

considerando che i rispettivi articoli 15, 16 e 15 delle suddette direttive stabiliscono che il Consiglio constata se piante e sementi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonché quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i costrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle piante e alle sementi corrispondenti raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva in questione;

considerando che il Consiglio ha proceduto a queste constatazioni, nei confronti di taluni paesi terzi,

— per quanto riguarda le patate da semina, con la quarta decisione 81/956/CEE del Consiglio del 16 novembre 1981, relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti nei paesi terzi⁽¹³⁾, modificata da ultimo della decisione 87/144/CEE⁽¹⁴⁾;

— per quanto riguarda, il granturco destinato alla semina ibrido, la spelta, il risone, il sorgo a grani ibrido e i semi e frutti oleosi, con la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/521/CEE⁽¹⁶⁾ e con la set-

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 13.

(7) GU n. L 147 del 26. 5. 1982, pag. 10.

(8) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(9) GU n. L 197 del 19. 7. 1987, pag. 36.

(10) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(11) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(12) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(13) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

(14) GU n. L 57 del 27. 2. 1985, pag. 5.

(15) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

(16) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 42.